



# Comune di Cattolica Provincia di Rimini



## VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 16 DEL 27/02/2023**

SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NR. 2309/2022 DEL 8/11/2022 PUBBLICATA IL 17/11/2022 NOTIFICATA IN DATA 21/11/2022 (PROT 45496) - COMUNE DI CATTOLICA/ OMISSIS SPA RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. A DEL D.LGS 267/2000 E SS. MM.

L'anno duemilaventitre , il giorno ventisette , del mese di Febbraio , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:12 il Segretario Generale procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
FORONCHI FRANCA	P	MAGNANI MARCO	P
BENELLI GASTONE	P	FRANCA ROBERTO	P
MONTANARI ALESSANDRO	P	GENNARI MARIANO	A
SECCHI MARCO	P	POZZOLI SILVIA	P
GIULINI GIULIANA	P	OLIVIERI NICOLETTA	A
BERTOZZI DAVIDE	P	FRANCA RICCARDO	P
GIUSINI ELENA	P	MAURO FLAVIO	P
MICHELINI ALICE	A	CECCHINI MARCO	P
CASANTI FILIPPO	P		

PRESENTI N. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. Alessandro Montanari

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale dott. Andrea Volpini.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: GABELLINI CLAUDIA, ROMEO NICOLA ANTONIO, VACCARINI FEDERICO, UGUCCIONI ALESSANDRO .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

I Consiglieri Michellini Alice, Gennari Mariano e Olivieri Nicoletta sono assenti giustificati.

I Consiglieri presenti in aula sono 14.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 14 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 16/02/2023 dal Dirigente Settore 04;

Visto il Parere n.5/2023 rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 23/02/2023 e allegato parte integrante al presente atto;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 16/02/2023 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 VOLPINI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 16/02/2023 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona l'Assessora Gabellini Claudia che riferisce anche in merito ad un refuso nelle pagine nn. 2 e 5 della proposta di delibera n.14/2023, pertanto:

- nella parte narrativa il periodo:

"con delibera 230 del 29/12/2023 la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a proporre gravame davanti alla Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Bologna di cui sopra al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale";

**deve intendersi come:**

"con delibera 230 del 29/12/2022 la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a proporre gravame davanti alla Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Bologna di cui sopra al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale";

- al punto 2 del dispositivo:

"derivante da sentenza della Corte di Appello di Bologna sez. Civile n.2309/2022 del 08/11/2023 pubblicata il 17/11/2022 e notificata con formula esecutiva in data 21/11/2022 assunta al prot. Ente al nr. 45496 del 22/11/2022, salvo ripetere la somma di cui sopra in caso di esito favorevole del Giudizio di Cassazione attualmente in corso;"

**deve intendersi come:**

"derivante da sentenza della Corte di Appello di Bologna sez. Civile n.2309/2022 del 08/11/2022 pubblicata il 17/11/2022 e notificata con formula esecutiva in data 21/11/2022 assunta al prot. Ente al nr. 45496 del 22/11/2022, salvo ripetere la somma di cui sopra in caso di esito favorevole del Giudizio di Cassazione attualmente in corso;"

Successivamente prendono la parola, nell'ordine:  
Consigliera Pozzoli Silvia, Assessora Gabellini Claudia, Sindaca Foronchi Franca, Consiglieri Cecchini Marco, Casanti Filippo, Franca Riccardo, Pozzoli Silvia, Cecchini Marco, Casanti Filippo;

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale all'indirizzo: <http://www.cattolica.rn/retectivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/live-stream-consiglio-comunale-comune-di-cattolica>

Successivamente la proposta viene sottoposta a votazione palese espressa per alzata di mano:

**Consiglieri presenti: 14**

**Astenuti: 1 (Fratelli d'Italia: Mauro Flavio)**

**Votanti: 13**

**Favorevoli: 12 (Sindaca Foronchi Franca - PD: Benelli Gastone, Montanari Alessandro, Secchi Marco, Giulini Giuliana, Bertozzi Davide, Giusini Elena - Azione con Carlo Calenda: Casanti Filippo - Cattolica Futura: Magnani Marco - Idee in Comune: Franca Roberto – M5S: Pozzoli Silvia – Alleanza Civica: Franca Riccardo)**

**Contrari: 1 (Lega Salvini Premier: Cecchini Marco)**

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 14

I N O L T R E

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale in forma palese per alzata di mano e così articolato:

**Consiglieri presenti: 14**

**Astenuti: 1 (Fratelli d'Italia: Mauro Flavio)**

**Votanti: 13**

**Favorevoli: 12 (Sindaca Foronchi Franca - PD: Benelli Gastone, Montanari Alessandro, Secchi Marco, Giulini Giuliana, Bertozzi Davide, Giusini Elena - Azione con Carlo Calenda: Casanti Filippo - Cattolica Futura: Magnani Marco - Idee in Comune: Franca Roberto – M5S: Pozzoli Silvia – Alleanza Civica: Franca Riccardo)**

**Contrari: 1 (Lega Salvini Premier: Cecchini Marco)**

Il presente atto è dichiarato,

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- con atti di citazione notificati in data 10.12.2010 ed in data 24.05.2012 il Comune di Cattolica evocava in giudizio davanti al Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, la Banca OMISSIS al fine di vedere accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia degli atti costitutivi di pegno sulle azioni della società Romagna Acque s.p.a. di proprietà comunale in quanto inficiati da rilevanti vizi negoziali e quindi la titolarità delle azioni in capo al Comune libere da ogni peso e vincolo, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle stesse ed al pagamento degli utili *medio tempore* percepiti;
- all'esito dei due procedimenti riuniti (R.G. n. 2353/2010 e R.G. n. 947/2012), il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 597/2014 depositata in data 27.05.2014, così decideva: *"P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, nel giudizio in epigrafe così provvede: - rigetta la domanda; - condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese legali ..."*;
- con atto della Giunta comunale nr. 117 del 16/07/2014, veniva deciso di proporre appello avverso la succitata sentenza del Tribunale di Forlì, chiedendone l'integrale riforma al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione e incaricando del patrocinio legale congiunto l'Avv. Andrea Berti coordinatore dell'Ufficio unico di avvocature civica e l'Avv. Alessandra Vita ;
- all'esito del procedimento, iscritto al R.G. al nr. 2395/2014 la Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 2309/2022 notificata in data 21/11/2022 così ha deciso: *" La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:*
  - *condanna l'appellante al pagamento delle spese legali del grado liquidate in € 38.730,00, oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge;*
  - *dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17..."*
- con delibera nr. 230 del 29/12/2023 la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a proporre gravame davanti alla Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Bologna di cui sopra al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale;
  - in data 17/11/2022 la sentenza e' stata pubblicata;
  - in data 21/11/2022 con nota assunta al prot. Ente al nr. 45496 del 22/11/2022 è stata notificata dal legale della controparte la sentenza di cui sopra provvista di formula esecutiva;

DATO ATTO che l'art. 194 del TUEL prevede che:

*1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

RILEVATO che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “*un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali*”;

DATO ATTO;

- che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
  - della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
  - della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
  - della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

DATO altresì atto che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di

riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

CONSIDERATO che il I comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di secondo grado, di per sé esecutiva;

ATTESO che in caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

ATTESO altresì che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

DATO ATTO che:

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

CONSIDERATO che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento

venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

CONSIDERATO, pertanto, legittimo, opportuno e doveroso procedere al pagamento di quanto disposto in sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal maturato al saldo, salvo ripetere quanto corrisposto, in tutto o in parte, in caso di vittoria del Comune in sede di Appello

RITENUTO quindi di riconoscere l'importo predetto come debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) TUEL;

PRECISATO che con il rendiconto 2021 il Comune di Cattolica il Fondo per le passività potenziali da contenzioso si è attestato in complessivi € 2.500.000,00;

CONSIDERATO che nel corso del 2022 detto fondo è stato applicato per una quota pari ad € 384.490,00, per apposito accantonamento a copertura debito fuori bilancio deliberazione CC n. 26/2022 e pertanto, allo stato attuale, risulta ancora capiente per € 2.115.510,00;

DATO ATTO che la presente deliberazione non costituisce acquiescenza alla sentenza citata e che, avverso la stessa, l'Ente ha proposto ricorso in Appello;

VISTI:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);  
il vigente Statuto Comunale;  
il vigente Regolamento di contabilità;  
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### P R O P O N E

- 1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) – di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a favore dell'Istituto di Credito omissis pari all'importo complessivo così ammontante:

- Spese legali	- € 56.511,72
- Interessi e rivalutazione dal 08/11/2022 al 28/02/2023	- € 559,31
- Raddoppio spese per Contributo Unificato versato al momento del ricorso in appello	- € 2.529,00
<b>- Totale</b>	<b>- 59.600,03</b>

derivante da sentenza della Corte di Appello di Bologna sez civile nr. 2309/2022 del 08/11/2023 pubblicata il 17/11/2022 e notificata con formula esecutiva in data 21/11/2022 assunta al prot. Ente al nr. 45496 del 22/11/2022, salvo ripetere la somma di cui sopra in caso di esito favorevole del Giudizio di Cassazione attualmente in corso;

- 3) - di provvedere al finanziamento del presente debito fuori bilancio, per l'importo complessivo



di € 59.600,03 attraverso l'applicazione della quota accantonata nell'avanzo di amministrazione all'interno del fondo per le passività potenziali da contenzioso, sufficientemente capiente;

4) - di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 59.600,03 8 comporterà la seguente variazione al bilancio di previsione 2023– 2025 – esercizio 2023:

Maggiore entrate sul capitolo 10002 "avanzo accantonato" per € 59.600,03;

Maggiore spesa sul capitolo 440001 "Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio" per € 59.600,03;

5) - di dare atto che sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

6) - di rinviare al Dirigente del Settore 4° - Servizio Affari Generali – Contenzioso – l'adozione di tutti li atti necessari al pagamento di quanto disposto dal Giudice in sentenza;

7) - di trasmettere il presente provvedimento alla procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della Legge n. 289/2002;

8) - di dichiarare, a norma dell'art. 134, comma 4, del TUEL, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di non gravare di ulteriori costi l'Amministrazione comunale;

---

---

**VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

IL PRESIDENTE  
ALESSANDRO MONTANARI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANDREA VOLPINI

---

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)